



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 293/18/CONS

CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA N. 621/15/CONS RECANTE “CONDIZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE DI RESTITUZIONE DEGLI INVII AFFIDATI AD ALTRI OPERATORI E RINVENUTI NELLA RETE DI POSTE ITALIANE”

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 giugno 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE, e, in particolare, il capitolo 4 recante “*Condizioni per la fornitura dei servizi postali e condizioni di accesso alla rete postale*”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” così come modificato dal d.lgs. n. 58/2011, che ha recepito la direttiva 2008/6/CE e, in particolare, l’art. 2, comma 4, lett. d) il quale tra le funzioni svolte dall’autorità nazionale di regolamentazione prevede «*l’adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali*», nonché l’art. 13, comma 3 bis che afferma che «*qualora il fornitore del servizio universale applichi prezzi speciali, ad esempio per servizi prestati ad utenti che esercitano attività commerciali, utenti all’ingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia i prezzi sia le condizioni associate*»;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’art. 21, che designa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell’art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 385/13/CONS, del 20 giugno 2013, recante “*Approvazione - con modifiche - delle Condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 18 delle Condizioni generali di servizio che, nell’ipotesi di invii di altri operatori rinvenuti nella rete di Poste Italiane S.p.A. (di seguito anche “*Poste Italiane*”), rimette ad un accordo tra le parti le condizioni, i termini e le modalità di restituzione, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione rispetto alle condizioni applicate da Poste Italiane per la restituzione degli invii ai propri mittenti e prevede, inoltre, la possibilità di chiedere l’intervento dell’Autorità ove le parti non riescano ad accordarsi;

VISTA la delibera n. 621/15/CONS, del 5 novembre 2015, recante “*Condizioni giuridiche ed economiche di restituzione degli invii affidati ad altri operatori e rinvenuti nella rete di Poste Italiane*”;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 384/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Riesame delle previsioni in materia di accesso alla rete e all’infrastruttura postale di Poste italiane*” e, in particolare l’articolo 5;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 5, l’Autorità dovrà definire la soglia di volumi superata la quale si assume che il servizio di restituzione di cui alla delibera n. 621/15/CONS sia un servizio di accesso in raccolta, apportando alla predetta delibera le conseguenti modifiche ed integrazioni;

VISTA la comunicazione del 27 ottobre 2017, pubblicata sul sito *web*, con la quale l’Autorità ha avviato il procedimento relativo alle integrazioni alla delibera n. 621/15/CONS recante “*Condizioni giuridiche ed economiche di restituzione degli invii affidati ad altri operatori e rinvenuti nella rete di Poste Italiane*”;

CONSIDERATO che, nella fase istruttoria la raccolta dei dati e delle informazioni presso gli operatori del mercato ha richiesto un tempo maggiore del previsto a causa dell’oggettiva complessità del tema e che, verosimilmente, ciò potrà verificarsi anche nella fase di valutazione dei contributi degli operatori che potrebbe richiedere integrazioni e chiarimenti nonché eventuali approfondimenti con gli operatori;

TENUTO CONTO delle informazioni e dei dati complessivamente acquisiti nel corso del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del “*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*”;

DELIBERA

Articolo 1

1. È avviata la consultazione pubblica sul documento relativo alla “*Integrazioni alla delibera n. 621/15/CONS recante “Condizioni giuridiche ed economiche di restituzione degli invii affidati ad altri operatori e rinvenuti nella rete di Poste Italiane”*”, allegato B alla presente delibera.

2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato A alla presente delibera.

Articolo 2

1. I termini di conclusione del procedimento sono prorogati di 90 giorni.

La presente delibera, comprensiva degli allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante, è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi